

# **COMUNE DI TORTORETO**

## **PROVINCIA DI TERAMO**

Piazza Libertà n. 12- 64018 Tortoreto - Tel. 08617851 - Fax 0861788646

| <b>Data 07.08.2002</b>                                                                                                                 | <b>Protocollo n° 13273</b> | <b>Ordinanza n° 97/2002</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio delle attività che impiegano sorgenti sonore, ai sensi della legge 26.10.95, n° 447</b> |                            |                             |

### **IL SINDACO**

Visto il notevole incremento demografico che si registra nel comune di Tortoreto, soprattutto durante il periodo estivo e considerata quindi la necessità di regolamentare l'esercizio di arti, mestieri ed industrie rumorose, in relazione alle particolari esigenze di assicurare il riposo e la quiete pubblica.

Avuto riguardo alle numerose doglianze di turisti e cittadini che hanno più volte lamentato di non poter riposare per il continuo uso di macchine e strumenti rumorosi e considerato che tali immissioni creano di fatto inconvenienti igienico-sanitari con relative turbative alla quiete pubblica.

Ritenuto che, data la perfetta identità della situazione considerata dall'art. 659/2° comma C.P. e di quella, di contenuto più ampio, sanzionata solo in via amministrativa dall'art 10 della legge 26.10.95, n° 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), ai sensi dell'art 9/1° comma della legge 689/81 nonché per giurisprudenza consolidata, il reato di cui alla norma penale può considerarsi depenalizzato alla luce del contenuto dell'art 10 della legge 447/95 essendo quest'ultima normativa, speciale rispetto alla prima.

Vista la legge 24.11.81 n° 689 e la legge 08.06.90 n° 241;

Viste le norme, vigenti in materia sanitaria;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art 659 C.P. e la legge 26.10.95, n° 447, con particolare riferimento agli artt. 9 e 10;

### **ORDINA**

1. Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi, dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00. A tal proposito si considerano in ogni caso attività rumorose quelle eseguite mediante l'impiego di macchine operatrici (escavatori, ruspe, macchine per il movimento terra, ecc...), macchine agricole, martelli pneumatici, macchine utensili, autoveicoli per il trasporto di merci specifiche quali, betoniere, autopompe per calcestruzzo, ecc...

2. Fuori dai suddetti orari, oltretutto per i restanti periodi dell'anno, le industrie, le arti ed i mestieri rumorosi devono limitare al massimo l'uso di strumenti che possano arrecare disturbo e molestia al riposo ed alla quiete pubblica,

3. Sono in ogni caso fatti salvi i limiti alle emissioni/immissioni sonore stabiliti dalla legge 26.10.95, n° 447 e successivi regolamenti di esecuzione ed applicazione. In particolare, le immissioni sonore all'interno degli ambienti abitativi più vicini alle sorgenti di rumore non devono superare il valore differenziale ricavato tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (Criterio differenziale) di:

- 5 dB (A) durante il periodo diurno;
- 3 dB (A) durante il periodo notturno.

4. Qualora per esigenze tecniche, debbano essere attivate industrie, arti o mestieri rumorosi, in deroga a quanto stabilito nei precedenti 3 punti del presente provvedimento, gli interessati dovranno produrre almeno 10 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, apposita richiesta in carta legale, al Comando Polizia Municipale il quale, ove vi siano i presupposti, rilascerà apposita autorizzazione in

**Segue**

deroga al presente provvedimento, con possibilità di indicare specifiche misure e cautele atte a limitare il disagio per la cittadinanza. In ogni caso, tali autorizzazioni in deroga non potranno essere concesse per periodi superiori ad un giorno e per non più di una ogni 10 giorni.

Fatte salve eventuali violazioni costituenti reato ovvero l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, in base all'art. 10 della legge 26.10.95, n° 447:

- a) l'inottemperanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ai punti 1 e 2 nonché il mancato rispetto delle disposizioni previste nel provvedimento in deroga di cui al punto 4 precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.
- b) il superamento dei limiti di emissione o di immissione (punto 3 del presente atto) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.
- c) l'inottemperanza ad eventuali ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal signor Sindaco, ai sensi dell'art 9 della stessa legge 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00, salva la violazione all'art 650 C.P.

In caso di recidiva nell'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alle sanzioni amministrative previste alle lettere *a)* e *b)* di cui sopra, con ordinanza sindacale ai sensi dell'art.9 della legge 447/95, possono essere inibite parzialmente o totalmente, le attività fonti di inquinamento ambientale da rumore.

Il presente provvedimento abroga la precedente ordinanza in materia n° 79 del 12.07.2001.

Gli ufficiali e gli agenti delle Forze di Polizia, nonché il personale abilitato della ASL di Teramo, sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza, ognuno per le proprie competenze.

Alla presente ordinanza, sarà data ampia diffusione da parte del responsabile dell'ufficio Polizia Municipale. Avverso la stessa ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Zippi, comandante della Polizia Municipale di Tortoreto .

MZ



Il Sindaco  
Dott. Flaminio Lombi